



Delibera n. 4 del 04 Aprile 2016

OGGETTO: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2014 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 221, parte prima, del 23 settembre 2014) – Bando per l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge n. 448, per l'anno **2014**, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 292 del 5 novembre 2004. Riesame punteggio della società TRE Media s.r.l..

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana, riunitosi nella seduta del 04 aprile 2016;

- VISTA** la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed in particolare l'art. 45, comma 3;
- VISTO** il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 5, comma 1 del D.M. n. 292/2004 e dell'art. 2, comma 1 del bando, che prevede "*il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali è svolto dai Comitati Regionali per le Comunicazioni ...*"
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2014, pubblicato nella G.U.R.I. n. 221, parte prima, del 23 settembre 2014, concernente il bando di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;
- VISTA** la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. legge di Stabilità per il 2012) recante "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse" che ha introdotto rilevanti novità in materia di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive;
- VISTA** la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 22 novembre 2011, con la quale sono illustrati i principi introdotti con la citata legge n. 183/2011 in materia di decertificazione;

- VISTA la sentenza n. 1683 del 18 marzo 2011 con la quale il Consiglio di Stato ha sancito che il requisito della correntezza contributiva deve essere posseduto al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e, quindi, per il bando oggetto della presente delibera, entro e non oltre il 23 ottobre 2014;
- PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, con circolare prot. n. 13703 del 23 febbraio 2012, indirizzata ai Co.re.com. di tutte le Regioni, ha impartito nuove disposizioni relativamente al requisito della correntezza contributiva, a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1683/2011 e della sentenza del T.A.R. Puglia n. 1758/2011 ed ha disposto che: *“ai soggetti per i quali è stata accertata la mancata regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, dovrà essere azzerato il punteggio relativo ai dipendenti”*;
- VISTA l'istanza di ammissione al bando citato in premessa presentato dalla società TRE MEDIA srl per l'emittente televisiva “Tre Media”;
- VISTA la delibera n. 10 del 5 agosto 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 35, parte prima, del 28 agosto 2015;
- VISTA la successiva delibera n. 13 del 29 ottobre 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 47, parte prima, del 13 novembre 2015;
- PRESO ATTO che le attività istruttorie effettuate dalla segreteria del Co.re.com. Sicilia sono state espletate con richieste di integrazione della documentazione all'emittente ed hanno riguardato principalmente i bilanci, il fatturato, il personale sulla base di quanto emerso dalle certificazioni;
- RITENUTO di dovere procedere alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dal rappresentante legale della società TRE Meda srl ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento di cui al D.M. n. 292/2005 che testualmente recita *“I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi [...] sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti [...]”*;
- VISTI i riscontri istruttori trasmessi da INPS/INAIL, INPS/PALS (EX gestione ENPALS) ed INPGI in merito alla regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda relativamente alla società TRE MEDIA srl;
- VISTA la certificazione fornita da INPS/PALS con nota prot. n. 0226058 del 01.07.2015, acquisita dall'ufficio al prot. n. 34932 del 17 luglio 2015, con la quale il predetto Ente testualmente certifica che la società Tre Media srl matricola n. 203135001 *“non risulta essere in possesso del requisito di correntezza contributiva per l'anno 2013 alla data 23/10/2014, in quanto sussiste un debito per contributi di euro 1.591,79 per la competenza del mese di dicembre 2013”*;
- VISTO che la verifica sulla certificazione ha dato esito negativo e non ha confermato la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per i contributi previsti dalla legge n. 448/98;

- RITENUTO** in ragione della citata certificazione negativa fornita dall'INPS/PALS di non potere attribuire il punteggio relativo ai dipendenti definiti "altro" per l'emittente televisiva TRE Media (società Tre Media srl) poiché non in regola con la correntezza contributiva INPS/PALS (Ex gestione Enpals);
- VISTA** l'ordinanza del TAR-Sicilia -sede di Palermo- n. 1305 del 04 dicembre 2015, trasmessa dall'avvocato Zaccone Francesco Antonio a mezzo pec in data 9 febbraio 2016, in nome e per conto della società dallo stesso assistita, con la quale invita il Corecom Sicilia ad ottemperare alla stessa, chiedendo altresì di riconoscere alla società Tre Media srl una "migliore collocazione nella graduatoria" finalizzata all'attribuzione dei contributi di legge nella misura corrispondente;
- VISTO** il dispositivo della predetta ordinanza n. 1305 del 04 dicembre 2015 con il quale il TAR "*accoglie la domanda cautelare in esame, nei sensi di cui in motivazione e nei limiti dell'obbligo del riesame...*";
- RITENUTO** di dovere procedere, in esecuzione della citata ordinanza cautelare n. 1305 del 04 dicembre 2015, al riesame sulla base della documentazione prodotta dalla società TRE Media srl e dagli esiti delle verifiche delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali;
- VISTA** la documentazione trasmessa con fax del 05.10.2015 dalla società TRE Media srl, acquisita dall'ufficio al protocollo 46298 del 06.10.2015 e successivo fax del 06.10.2015, acquisito dall'ufficio al protocollo n. 46386 del 06.10.2015, e successive raccomandate a/r del 05.10.2015, acquisita dall'ufficio al prot. n. 46630 del 07.10.2015, e del 06.10.2015 acquisita dall'ufficio al prot. n. 47123 del 09.10.2015, con la quale il rappresentante legale della predetta società ha contestato il punteggio attribuito con la graduatoria approvata con delibera n. 10/2015 relativamente al personale definito "altro";
- VISTA** la nota dell'ufficio prot. n. 47126 del 09.10.2015 con la quale, in riscontro alle sopra citate richieste della società TRE Media srl, si comunica che la documentazione in argomento non può trovare accoglimento ai sensi delle leggi vigenti in materia di decertificazione ed inoltre che l'ufficio non ha alcun titolo per effettuare su tali documenti valutazioni che sono di esclusiva competenza degli enti certificatori;
- VISTA** la nota dell'ufficio prot. n. 10710 del 04.03.2016 con la quale la dirigente responsabile della segreteria del Corecom Sicilia, ha rappresentato al presidente del Corecom e ai suoi componenti la corrispondenza intercorsa con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sede di Palermo per le determinazioni di competenza del Comitato;
- VISTA** la nota prot. n. 14023 del 22 marzo 2016 con la quale il Presidente del Co.re.com. Sicilia ha chiesto alla segreteria Co.re.com. Sicilia, in previsione della seduta di Comitato appositamente convocata per il successivo 4 Aprile, una relazione dettagliata in modo da consentire "*al sottoscritto e agli altri componenti del Comitato di potersi determinare ed eventualmente deliberare*".

“In particolare, per ciò che concerne il punto 2) Ordinanza TAR Sicilia – Tre Media – n- 1305/2015, gradirei avere una relazione dettagliata sullo stato dell'arte della pratica evidenziando, eventualmente, le differenze tra la documentazione ricevuta in sede istruttoria effettuata dagli uffici e che hanno portato il Comitato alle relative determinazioni (Delibera n. 13/2015), con quella presentata dalla società TRE Media in sede di ricorso al TAR.”;

VISTA

la nota della segreteria Corecom prot. n. 16016 del 1° aprile 2016, in riscontro alla succitata richiesta del Presidente del Co.re.com. Sicilia prot. n. 14023 del 22 marzo 2016, con la quale l'ufficio ha rappresentato che:

*“A) Ordinanza TAR Sicilia – Tre Media srl n. 1305/2015.
Per quanto riguarda lo stato dell'arte della pratica TRE MEDIA srl, cioè l'istanza e la documentazione di pertinenza, si comunica che il rappresentante legale della società Tre Media s.r.l. con fax del 5 ottobre 2015, assunto dall'ufficio al prot. n. 46298 del 06.10.2015, e successivo fax del 06 ottobre 2015, assunto dall'ufficio al prot. n. 46386 del 06.10.2015 (trasmessi anche con raccomandata a/r), ha contestato il punteggio attribuito con la graduatoria approvata con delibera n. 10/2015 allegando documentazione relativa ai rapporti con l'ente previdenziale.
L'ufficio ha riscontrato le citate richieste con nota prot. n. 47126 del 09 ottobre 2015.
In data 20 ottobre 2015 il rappresentante legale della società Tre Media srl ha presentato istanza di accesso agli atti, acquisita dall'ufficio al prot. n. 48935 del 20 ottobre 2015 ed esitata in pari data con rilascio degli atti richiesti.
Successivamente a tale data non è pervenuta altra documentazione ad eccezione del ricorso presentato dalla società TRE MEDIA srl. A tale ricorso l'ufficio ha opposto le eccezioni, sia di rito che nel merito, puntualizzate nel rapporto circostanziato inviato all'Avvocatura dello Stato -sede di Palermo- con nota prot. n. 57455 del 03 dicembre 2015, che la S.V. ha già sottoscritto (ved nota prot. n. 57455 del 03.12.2015.”*

PRESO ATTO

che, da quanto comunicato dalla segreteria Co.re.com., non sono pervenute in autotutela da parte dell'ente INPS/PALS (gestione ex ENPALS) certificazioni attestanti il possesso della regolarità contributiva dei dipendenti definiti “altro”;

PRESO ATTO

che, ad oggi, la citata certificazione fornita da INPS/PALS con nota prot. n. 0226058 del 01.07.2015, acquisita dall'ufficio al prot. n. 34932 del 17 luglio 2015, non è stata annullata e/o revocata e/o sostituita da altra certificazione emessa in autotutela;

RITENUTO

che la certificazione NEGATIVA fornita da INPS/PALS con nota prot. n. 0226058 del 01.07.2015, acquisita dall'ufficio al prot. n. 34932 del 17 luglio 2015 sia vincolante per il Co.re.com. Sicilia con obbligo di azzerare il punteggio per il personale definito “altro” in osservanza della disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico impartita con circolare prot. n. 13703 del 23 febbraio 2012 citata in narrativa;

RITENUTO

di dovere procedere al riesame del punteggio attribuito all'emittente televisiva TRE Media (società Tre Media srl) in esecuzione di quanto disposto dal T.A.R. Sicilia, Sez. I, sede di Palermo con ordinanza n. 1305/2015;

DELIBERA

- di confermare, a seguito di riesame della documentazione già prodotta e delle precedenti determinazioni, il punteggio attribuito all'emittente televisiva Tre Media (società Tre Media srl) con delibera n. 10/2015, modificata e rettificata con successiva delibera n. 13/2015;
- di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, per gli adempimenti di propria competenza, la presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata sui siti web del Co.re.com. Sicilia e ne sarà dato avviso sulla G.U.R.S..

IL PRESIDENTE CO.RE.COM SICILIA

